N. R.G. 77799/2014

Rep. 3762/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **77799/2014** promossa da:

H D. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 1 MONZA presso il difensore avv. CENTONZE FERRUCCIO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO con l'Avv. Isotta Vitelli Casella, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO

RESISTENTE

Il Giudice dott. Nadia Dell'Arciprete,

a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art.35 ter l.26.7.75 n.354, come introdotto dal DL 92/14, D: H: ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni subiti durante il periodo detentivo dal 30.11.2011 al 23.4.2014 trascorso in vari istituti penitenziali (Milano, Vercelli, Cuneo, Opera), essendo poi stato scarcerato con applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali; ha assunto che tali detenzioni erano avvenute in contrasto con il disposto dell'art.3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dunque con trattamento inumano e degradante, richiamando altresì l'art. 27 della Costituzione ed il DPR 230/2000, lamentando la ristrettezza delle celle, anche in regime di condivisione con altri soggetti detenuti, la mancanza di bagni idonei, la scarsa illuminazione e pulizia.

All'udienza del 27.10.2015 il Giudice, atteso il non corretto incardinarsi della procedura, dacché il ricorso era stato notificato presso l'Avvocatura Generale di Roma, ha concesso termine per la notifica al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano.

Avvenuta la notifica, il Ministero si è costituito in Cancelleria in data 18.2.2016 , preliminarmente eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35 ter, I comma Legge n. 354/1975; nel merito ha contestato le pretese del ricorrente, depositando le informazioni assunte presso le Case circondariali in cui il D era stato ristretto; in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria e di mantenimento in carcere.

All'udienza successiva del 5.4.2016 è comparso solo il difensore del ricorrente, replicando alle contestazioni della controparte ed il Giudice si è riservato di decidere.

Si rileva innanzitutto che non sussiste la competenza funzionale del Magistrato di Sorveglianza, dal momento che l'attuale regime di affidamento in prova ai Servizi Sociali fa venir meno l'attualità del pregiudizio per "detenzione inumana", essendo cessata la pena detentiva.

Passando al merito, si osserva che le circostanze lamentate dal ricorrente sono state parzialmente smentite dalle informazioni assunte presso le Case Circondariali, alle quali, – anche per le parti cui non possa addirittura essere riconosciuta la fede privilegiata di cui all'art.2700 c.c. - va attribuito il valore prova atipica: stante l'informalità della procedura, questa deve poi ritenersi sufficiente a fondare la decisione ex art.116 cpc, in considerazione della sua puntualità e precisione.

Seguendo quanto dispone la CEDU con la ben nota sentenza Torreggiani (sentenza 8.1.2013) nonché con la sentenza Mursic (12.3.2015), nella valutazione del ricorso presentato dal detenuto, il giudice deve tenere in considerazione due gruppi di elementi: in primo luogo la metratura della stanza nella quale è stato rinchiuso il detenuto stesso, dividendo il numero di mq per il numero di detenuti presenti all'interno della cella e, se i mq sono meno di 3, il risarcimento è dovuto senza la necessità che vengano valutati altri elementi; se, invece, il detenuto ha avuto a disposizione una metratura compresa tra i 3 e i 4 mq, non si può ritenere automaticamente sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU e il consequenziale danno, ma occorrerà ponderare il fattore " spaziale" con altri elementi rilevanti nel caso di specie (quali, ad esempio, la possibilità di permanenza all'aria aperta, le condizioni di ventilazione delle camere detentive, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base).

Nel caso in cui, poi, la persona detenuta in una camera a più posti goda di una superficie superiore ai 4 mq, non sembra più porsi alcun problema di carenza di spazio.

La valutazione della congruità dello spazio disponibile deve essere compiuta con riferimento alla superficie della cella al lordo dell'ingombro dei suoi arredi, come si evince dallo stesso tenore della sentenza Torreggiani, in cui la Corte è pervenuta alla condanna dell'Italia argomentando *ad abundantiam* (dopo aver già affermato la colpevolezza dello Stato) che lo spazio minimo di 3 mq sarebbe stato nel caso in esame ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio.

Invero la presenza di mobili (tavolini , pensili, armadio , letti) non sottrae lo spazio vivibile, ma è necessaria per lo svolgimento delle attività quotidiane e delle funzioni vitali (riposo, sonno, alimentazione) .

Mentre dal calcolo della superficie fruibile deve essere scomputata la superficie del bagno annesso, la cui presenza riduce concretamente lo spazio personale disponibile e vivibile, atteso che, per la sua specifica destinazione, non può essere assimilata a quella del soggiorno (V. CEDU sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009).

Infine l'art. 35 ter l.354/75 indica quale presupposto per il risarcimento una detenzione in condizioni degradanti che si sia protratta per almeno 15 gg,.

Da quanto riferito dalla Direzione del Carcere Circondariale di Milano, risulta che il D: è stato detenuto dal 30.11.2011 al 21.1.2012 occupando una stanza di mq 10 (al netto del bagno) unitamente ad altri tre detenuti, quindi con spazio individuale per ciascuno di circa mq. 2,5.

Nella Casa Circondariale di Vercelli il ricorrente è rimasto detenuto dal 21.1.2012 al 9.8.2012 occupando stanze da mq 9,50 a mq 25,64 (al netto del bagno) da solo o con altro detenuto, quindi con uno spazio individuale sempre superiore a mq 4,75.

Per quanto attiene la Casa Circondariale di Cuneo, il ricorrente è stato detenuto dal 9.8.2012 al 19.9.2012 21.1.2012 occupando una stanza di mq 20 (al netto del bagno) unitamente ad altri tre detenuti, quindi con spazio individuale per ciascuno di circa mq. 5.

Per quanto attiene la Casa Circondariale di Opera, ove il D: è stato ristretto sino al 23.4.2014, egli ha occupato una stanza di mq 10 (al netto del bagno) unitamente ad un altro detenuto, quindi con spazio individuale per ciascuno di mq. 5.

In tutte le Case Circondariali le celle erano riscaldate e dotate di finestre e luce artificiale ed i detenuti potevano usufruire di attività sportive, ricreative e relazionali, oltre ad ore d'aria giornaliere.

Tali circostanze , oltre a ridurre sostanzialmente la permanenza del detenuto in cella, devono essere tenute in considerazione nella valutazione complessiva del carattere afflittivo della carcerazione subita (come del resto affermato dalla stessa giurisprudenza CEDU), che nella specie deve ritenersi

essersi mantenuta ad un livello non qualificabile come disumano o degradante; ad eccezione del già descritto periodo nel Carcere di Milano, protrattosi per 52 giorni.

Il ricorso può pertanto essere accolto nei limiti di cui sopra, con applicazione del parametro risarcitorio di cui all'art.35 ter, II co. l.26.7.75 n.354.

Inammissibile va dichiarata la domanda "riconvenzionale" del Ministero, avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria e di mantenimento in carcere, trattandosi di credito il cui recupero coattivo è compiutamente regolamentato nel TU 115/02 al di fuori di qualsiasi giudizio di cognizione (e tanto più quello speciale qui azionato).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ed in favore dell' Erario, essendo il D stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

PQM

1) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D H della somma di € 416,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) dichiara inammissibile la domanda di condanna avanzata dal Ministero;

3) condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario e liquidate in ed € 150,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Si comunichi.

Milano, 5 aprile 2016

Il Giudice
dott. Nadia Dell'Arciprete

FA Telematico 08/04/2016

E' copia conforme all'originale

Milano - 9 MAG. 2016

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente prima copia conforme all'originale viene spedita in forma esecutiva a favore del H D

dalla Cancelleria del Tribunale di Milano, addì 09/05/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F3

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO